

## Risoluzione CM/ResChS(2014)6

### International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN) v. Italy, Reclamo No. 87/2012

(Adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile, 2014 in occasione della riunione n. 1198 dei Delegati dei Ministri)



Il Comitato dei Ministri,

- Visto l'articolo 9 del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede il sistema dei reclami collettivi;
- Prendendo in considerazione il reclamo presentato il 9 agosto 2012 da parte del International Planned Parenthood Federation - European Network (IPPF EN) contro l'Italia;
- Vista la relazione trasmessa dal Comitato europeo dei diritti sociali, che include la decisione sulla ammissibilità e sul merito, in cui concludeva:

**- con 13 voti a favore e 1 contro, che vi sia una violazione dell' Art. 11§1 della Carta**

Le disposizioni della Art. 9§4 della legge n 194/1978, che disciplinano l'obiezione di coscienza dei medici e del personale sanitario in relazione alla interruzione di gravidanza, stabiliscono un quadro normativo equilibrato per il conseguimento degli obiettivi della legge. In particolare, in relazione alla Carta, l'obbligo degli ospedali e case di cura di adottare misure affinché sia garantito il servizio di interruzione di gravidanza "in ogni caso" - come stabilito dagli art. 5, 7 e 8 della legge - , e la responsabilità delle Regioni di garantire che questo requisito sia soddisfatto, rappresentano una base giuridica adeguata a garantire l'applicazione soddisfacente dell'articolo 11.

L'elevato numero di personale sanitario obiettore in Italia non costituisce in sé la prova che le disposizioni della legge nazionale in questione siano applicate in maniera inefficace.

il servizio di interruzione di gravidanza deve essere organizzato in modo da assicurare che siano soddisfatte le esigenze dei pazienti che decidono di accedere a questo servizio. Ciò significa che devono essere prese misure adeguate a garantire la disponibilità di medici e personale sanitario non obiettore, quando e dove necessario, considerando che il numero e i tempi delle richieste di aborto non possono essere previsti in anticipo.

Non sarebbe in conformità con la Carta se la risoluzione di eventuali problemi incontrati dalle donne che richiedono accesso al servizio siano lasciate nelle mani delle autorità amministrative o giudiziarie, da determinarsi dopo il fatto. Come con gli altri servizi sanitari, ai sensi di legge, devono essere messe in atto tutte le misure adeguate al fine di garantire accesso al servizio di interruzione di gravidanza, come e quando necessario: i rimedi a posteriori integrano solamente l'obbligo primario previsto dall' art. 11 di rendere l'assistenza sanitaria accessibile, in particolare per le procedure sensibili al fattore tempo come è l'interruzione di gravidanza.

In pratica, le donne che vogliono accedere ai servizi di interruzione di gravidanza in Italia possono affrontare considerevoli difficoltà per ottenere l'accesso a tale servizio, in deroga alle disposizioni di legge.

Queste difficoltà sembrano essere il risultato di una attuazione inefficace della art. 9§4 della legge n 194/1978, dato che alcune strutture sanitarie che dispongono di servizi per la maternità in Italia non assicurano , "in ogni caso", che: a) le procedure di cui all'art. 7 siano svolte in modo soddisfacente e, b) le interruzioni di gravidanza, richieste secondo le procedure previste negli arts. 5, 7 e 8, siano adeguatamente eseguite.

From choice, a world of possibilities



## European Network

Le suddette strutture sanitarie non adottano le misure necessarie per compensare le carenze nella prestazione dei servizi, causate dal personale sanitario obietto. Le autorità competenti regionali di vigilanza non garantiscono l'applicazione soddisfacente dell'art. 9§4 nel territorio di loro competenza.

Le autorità competenti non hanno adottato i provvedimenti necessari per rimuovere le cause di malasanità, assicurando che le interruzioni di gravidanza, richieste nei modi previsti dalla legge, vengano eseguite in tutti i casi, anche quando il numero di medici e altro personale sanitario obietto è alto.

**- con 13 voti a favore e 1 contro, che vi sia una violazione dell'articolo E, in combinato disposto con l'articolo 11 della Carta**

A causa della mancanza di medici e personale sanitario non obietto, in alcune strutture sanitarie in Italia, le donne che decidono di interrompere la gravidanza sono costrette a recarsi da un ospedale all'altro all'interno del Paese o a recarsi all'estero; questo è dannoso per la salute delle donne stesse. Le donne a cui viene negato il servizio in una struttura nella loro Regione, possono perdere del tutto il diritto a questa prestazione, dati i tempi ristretti, previsti dalla legge, entro cui possono usufruirne. L'accesso negato può comportare dei costi economici notevoli se si è costretti a recarsi in un'altra regione o all'estero.

Le donne che decidono di interrompere la gravidanza sono trattate in modo diverso rispetto ad altre persone nella medesima situazione, senza giustificato motivo.

Visto le informazioni comunicate dalla delegazione italiana in occasione della riunione del 18 marzo 2014,

- 1. Prende atto della dichiarazione resa dal governo e le informazioni che ha comunicato sul seguito da dare alla decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali e accoglie con favore il suo impegno di riportare la situazione in conformità con la Carta (vedi appendice alla risoluzione);**
- 2. Si aspetta che l'Italia dichiari, in occasione della presentazione della prossima relazione sulle disposizioni della Carta, che la situazione è in piena conformità.**

**ESTRATTI DELLA DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO DEI  
DIRITTI SOCIALI SUL RECLAMO 87/2012 – IPPF EN vs  
ITALY.**



**PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA CARTA**

**161.** [...] Il Comitato ha concentrato la sua analisi sull' adeguatezza delle misure adottate dalle autorità competenti a garantire l' accesso effettivo all' interruzione di gravidanza, che la legislazione nazionale ha classificato come una forma di trattamento medico per la tutela della salute e del benessere individuale, e che quindi rientra nell' ambito di applicazione dell' articolo 11 della Carta.

**165.** In relazione al rapporto tra il diritto alla tutela della salute di cui all' articolo 11 e l' esercizio del diritto all' obiezione di coscienza garantito dal diritto nazionale, il Comitato ritiene che [...] l' obiezione di coscienza non debba né limitare né ostacolare l' esercizio dei diritti garantiti dalla legge [...]: "l' obiezione di coscienza è un diritto individuale, non un diritto della struttura sanitaria nel suo complesso, che è obbligata a garantire la prestazione di servizi di assistenza sanitaria.

**169.** Le informazioni fornite dall' organizzazione ricorrente, e dai documenti recentemente pubblicati dal Parlamento, inclusa la dichiarazione del Ministro della Salute, effettuata in giugno 2013, confermano l' esistenza di gravi problemi in relazione alle seguenti situazioni:

- a) Diminuzione del numero di ospedali o case di cura che svolgono l' interruzione di gravidanza nel territorio nazionale;
- b) Numero significativo di ospedali che dispongono di un' unità di ginecologia ma senza ginecologi non-obiettori, (o solo uno);
- c) Il numero di richieste di interruzione di gravidanza e' sproporzionato rispetto al numero di personale sanitario non obietto nelle singole strutture sanitarie, con il rischio che si creino vaste zone geografiche in cui l' interruzione di gravidanza non é praticabile, nonostante il diritto sia garantito dalla legge;
- d) Eccessivi tempi di attesa per accedere al servizio di interruzione di gravidanza;
- e) Casi di mancata sostituzione di medici in vacanza, in malattia, in pensione mettendo a rischio il servizio;
- f) Casi di ritardi a causa dell' assenza di medici non-obiettori disposti ad effettuare tali procedure;
- g) Casi di personale sanitario obietto che rifiuta le cure necessarie prima o dopo l' interruzione di gravidanza.



## European Network

**174.** [...] Il Comitato ritiene che le strutture sanitarie non adottino le misure necessarie per compensare le carenze nella prestazione dei servizi, causate dal personale sanitario obiettore. Inoltre, le autorità competenti regionali di vigilanza non garantiscono l'applicazione soddisfacente dell'art. 9§4 nel territorio di loro competenza.

**176.** Il Comitato ritiene pertanto che [...] le autorità competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari per rimuovere le cause di malasana, assicurando che le interruzioni di gravidanza, richieste nei modi previsti dalla legge, vengano eseguite in tutti i casi, anche quando il numero di medici e altro personale sanitario obiettore è alto.

**177.** Il Comitato ritiene che questa situazione costituisca una violazione dell'articolo 11§1 della Carta.

### **PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO E LEGGI IN RELAZIONE ALL 'ART11 DELLA CARTA**

**189.** Il Comitato ricorda che l'articolo E vieta sia la discriminazione diretta sia indiretta. [...]

**190.** Due forme primarie di trattamento discriminatorio sono denunciati in questo reclamo: (i) la discriminazione per motivi di status territoriale e/o socio-economico tra le donne che hanno accesso all'interruzione di gravidanza e quelle che non lo hanno; (ii) la discriminazione per motivi di genere e/o stato di salute tra le donne che richiedono l'interruzione di gravidanza rispetto agli uomini e alle donne che richiedono altre forme legali di procedure mediche[...].

**191.** Sulla base delle informazioni fornite dall'organizzazione denunciante e non contraddette dal governo, il Comitato rileva che, a causa della mancanza di medici e personale sanitario non obiettore, in alcune strutture sanitarie le donne sono costrette a recarsi da un ospedale all'altro all'interno del Paese o a recarsi all'estero; questo è dannoso per la salute delle donne stesse. Pertanto, il Comitato ritiene che per quanto riguarda l'accesso alle cure, queste donne siano trattate in modo diverso rispetto ad altre nella medesima situazione, senza giustificato motivo.

**193.** [...] L'accesso negato può comportare dei costi economici notevoli se si è costretti a recarsi in un'altra regione o all'estero. A questo proposito, il fattore tempo è cruciale: Le donne a cui viene negato il servizio di interruzione di gravidanza in una struttura nella loro Regione, possono perdere del tutto il diritto a questa prestazione, dati i tempi ristretti, previsti dalla legge, entro cui possono usufruirne.

**194.** Il Comitato ritiene dunque che questa situazione costituisca una violazione dell'articolo E della Carta, in combinato con quanto disposto con l'articolo 11.